COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA

REG. GEN. N.227 **REG. SERV. N. 73**

DEL 02.08.2023

Oggetto: INCARICO A SCAVALCO DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ING. DEMETRIO DI MARTINO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE AI SENSI DELL'ART.1 C. 557 L.311/2004 PER L'UFFICIO TECNICO CON DECORRENZA DAL 01 MAGGIO 2023 AL 31/12/2023

DETERMINAZIONE

PREMESSO che questo Ente, con nota del 18/04/2023, prot. 864, ha richiesto al Comune di san Demetrio corone, l'utilizzo,dello scavalco in eccedenza per 6 ore dell'Ing. Demetrio Di Martino, ai sensi dell'art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza"; assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

PRESO ATTO che:

. i piccoli comuni possono dare corso alla utilizzazione di dipendenti di altri enti locali utilizzando nello stesso tempo la convenzione per la gestione associata ed il comma 557 della legge n. 311/2004, cioè al di fuori dell'orario di lavoro, in linea con le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 109/2017, il quale ricorda che ad analoghe conclusioni è pervenuta l'Aran con il parere RAL 1554, ampliando le opportunità di utilizzazione flessibile del personale di altri enti da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000abitantie delle unioni dei comuni.

. la citata deliberazione della sezione di controllo della magistratura contabile molisana ci dice che "la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che unente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. Scavalco condiviso e del c.d. scavalco d'eccedenza,ricordando che per scavalco condiviso si intende la convenzione per la gestione associata ex articolo 14 CCNL 22.1.2004, mentre per scavalco di eccedenza si intende il ricorso al comma557 della legge n.311/2004;

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, di ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n°311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

CONSIDERATO quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale e di irrinunciabile quale è quella del responsabile del servizio, garantendo nel contempo la progressiva riduzione della spesa di personale e della sua incidenza sulle spese correnti, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art.1, comma557,della L. 30.11.2004, n.311, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà sopportare i costi tenuto conto che l'art. 5del D.Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

VISTO altresì l'art.1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che"I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza";

DATO ATTO che sono stati rispettati i parametri di cui all'art.9, comma28, della D.L.31maggio2010, n.78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557 - quater della Legge 296/2006;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557 della L. n.311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ☐ le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- ☐ il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista dal 01/05/2023 fino al 31/12/2023;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

ATTESO CHE:

- il predetto dipendente ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
- il Comune di San Demetrio Corone, con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 26/04/2023, ha autorizzato il proprio dipendente a prestare servizio ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 cosiddetto "scavalco in eccedenza" per 6 ore presso il Comune di San Cosmo Albanese a partire dal 01 maggio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 presso codesto Ente;

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

DATO ATTO che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'articolo 49, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000;

Visti:

- gli artt.151,c.4,183,184,del D.Lgs.18 Agosto2000,n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs.23 giugno2011, n. 118;
- l'art.3 della legge 13 agosto2010, n.136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D. L.n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D.Lgs.14 marzo2013, n. 33;

DETRMINA

RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI AVVALERSI, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per 6 ore settimanali, dell'attività lavorativa del dipendente del Comune di San Cosmo Albanese, Ing. Demetrio di Martino, istruttore direttivo tecnico Cat. D. p.e. D1, per n. 6 ore settimanali ai sensi dell'art.1 c.557 l.311/2004 per il periodo 01 Maggio2023-31 dicembre 2023, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio Tecnico,in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale;

DI DARE ATTO che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo pressoi due enti;

- ☐ la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- ☐ il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;
- ☐ l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal rapporto di lavoro di cui sopra sono interamente a carico dell'ente in intestazione;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'ente,troverà copertura nei capitoli 800,805e806 del bilancio 2023/2025infase di approvazione;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Il Segretario Generale
(Dott. Ciriaco Di Talia)

Si attestano la copertura finanziaria (art. 187 comma 7 legge 267/2000)

Il Responsabile Finanziario
(Rag. Angelo Loricchio)

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile alla Pubblicazione
(Anna Conforti)